

Ariano Irpino, il 10/05/09-
COMUNICAZIONE N° 3

Per quanto concerne l'ulteriore ipotesi che
permette di non redarre la perizia di stima

NOTIZIE FLASH FEBBRAIO 2009

CONFERIMENTI IN SPA SENZA OBBLIGO DI PERIZIA: NUOVE MASSIME DEI NOTAI DI MILANO.

Emanate dal Consiglio Notarile di Milano alcune massime in tema di conferimenti in società per azioni senza obbligo di redazione della perizia di stima dell'esperto e fusioni transfrontaliere (Massime del Consiglio Notarile di Milano nn. 101-111).

In particolare, le massime milanesi presentate riguardano i conferimenti in natura nelle S.p.A., alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs n. 142/2008 al codice civile (deroghe all'obbligo di perizia di stima da parte dell'esperto contabile), e le norme inerenti le fusioni transfrontaliere, introdotte a seguito del d.lgs n. 108/2008 di attuazione della direttiva 2005/56/CE.

Conferimenti in natura in Spa:

In netta controtendenza con quanto sinora affermato dalla dottrina, il Consiglio Notarile di Milano ha affermato che in tema di conferimenti in natura nelle società per azioni, il valore equo di un bene ricavato da un bilancio approvato ai fini dell'esonero dalla redazione della relazione dell'esperto nominato dal tribunale (ex art. 2343-ter c.c.) non richiede necessariamente la redazione di quest'ultimo secondo i principi Ias/Ifrs, ma consiste piuttosto nel valore correttamente iscritto in un bilancio approvato in conformità ai criteri stabiliti dalle norme e ai principi applicabili nel caso concreto.

Ulteriori chiarimenti sono stati forniti per quanto concerne i riferimenti temporali relativi alla data del bilancio, armonizzandola con le disposizioni della direttiva europea.

dell'esperto (in ipotesi di valore equo risultante da una valutazione precedente) è stato affermato che per tale calcolo può essere utilizzata anche una valutazione eseguita ad altri fini, purché rispondente ai requisiti richiesti; per tale perizia, poi, non è richiesta asseverazione. Le massime stabiliscono inoltre quali sono le date cui ci si deve riferire per il rispetto del termine legale di sei mesi in relazione alle diverse ipotesi di conferimento in sede di costituzione o di aumento di capitale, nonché le regole procedurali sempre in tema di adozione del nuovo regime alternativo alla valutazione dei conferimenti in s.p.a..

Fusioni transfrontaliere.

Le massime della commissione milanese vertono in primis sulla necessità della stipula dell'atto pubblico di fusione da parte del notaio italiano, anche nel caso in cui la società italiana sia incorporata da una società straniera, quando l'ordinamento della società incorporante o risultante dalla fusione non prevede l'atto di fusione in forma pubblica.

Alternativamente è possibile procedere alla pubblicazione sulla G. U. prevista dall'art. 7 del dlgs n. 108/2008 anche prima della redazione del progetto comune di fusione e della relativa relazione degli amministratori.

È possibile derogare al termine di 30 giorni previsto per tale pubblicazione con il consenso di tutti i soci ed i creditori della società italiana.

Infine, poiché la direttiva 2005/56/CE non è stata ancora recepita da tutti i paesi Ue, è stato affermato che l'eventuale mancato recepimento



Professionisti d'Impresa
Studio di Consulenza Societaria e Tributaria

non impedisce comunque il perfezionamento e
l'efficacia della fusione transfrontaliera.

o O o

D.L. ANTICRISI: CONVERSIONE IN LEGGE.

Convertito in legge, con modificazioni, il c.d. "decreto anticrisi" (L. 28 gennaio 2009, n. 2 – G. U. del 28 gennaio 2009, n. 22 – s.O.).

Numerose le novità fiscali introdotte per far fronte alla crisi finanziaria in corso, nonché le modifiche ed integrazioni introdotte in sede di conversione.

Nel seguito si evidenziano le principali novità fiscali sul tema, ormai definitivamente operative.

Ires : deducibilità del 10% dell'Irap.

Deducibile il 10% dell'IRAP pagata dalla base imponibile IRES a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008.

Il valore forfetario del 10% è diretto a remunerare interessi passivi e costo del lavoro che hanno già avuto autonoma rilevanza.

E' possibile presentare istanza di rimborso per le annualità precedenti in relazione ai pagamenti effettuati negli ultimi 48 mesi ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 602/73.

Con apposito provvedimento verranno fissate le modalità di presentazione dell'istanza all'Agenzia delle Entrate, da effettuarsi in via telematica.

Aggregazioni aziendali : affrancamenti.

Confermata la disciplina agevolativa per gli affrancamenti per le operazioni di riorganizzazione aziendale, aggiuntiva rispetto a quella introdotta con la L. 244/08 (Legge Finanziaria per il 2008).

Tale disciplina è applicabile a tutti i soggetti che effettuano le aggregazioni disciplinate dagli artt. 172, 173 e 176 del TUIR.

In deroga al regime previsto dalla Legge Finanziaria 2008 è possibile assoggettare ad imposta sostitutiva i maggiori valori attribuiti in bilancio a poste quali:

- avviamento
- marchi di impresa
- altre attività immateriali

L'imposta sostitutiva dovuta è del 16% da corrispondere in una unica soluzione entro il termine previsto per il saldo dell'imposta 2008.

I nuovi vantaggi consistono nella possibilità di affrancare anche taluni valori materiali e di ammortizzarli nella misura massima di 1/9 (attualmente la deduzione fiscale per l'avviamento è di 1/18), con conseguente recupero fiscale in un periodo più breve.

Il riconoscimento ai fini fiscali dei maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva opera a decorrere dall'inizio del periodo di imposta nel quale è versata l'imposta sostitutiva, mentre la deduzione dei relativi ammortamenti in nove quote è ammessa a partire dal periodo di imposta successivo.

È inoltre possibile affrancare le ulteriori differenze derivanti da operazioni straordinarie relative ad attività diverse da immobilizzazioni materiali e immateriali, con applicazione delle aliquote IRES e IRAP ordinarie.

Per il riallineamento dei crediti è invece prevista un'imposta sostitutiva pari al 20%

Immobili : rivalutazione.

Le società di capitali e le società di persone che non applicano in bilancio i criteri IAS/IFRS possono rivalutare in bilancio il valore degli immobili risultanti nel bilancio in corso al 31 dicembre 2007.

Sono rivalutabili tutti gli immobili ad eccezione delle aree fabbricabili e degli immobili – merce.

La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella

nota integrativa.

A seguito delle modifiche introdotte in sede di conversione, per il riconoscimento fiscale del maggior valore occorrerà versare un'imposta sostitutiva del :

- 7% per gli immobili ammortizzabili;
- 4% per quelli non ammortizzabili.

Tali percentuali sono peraltro in fase di riduzione con il nuovo ulteriore provvedimento anticrisi in fase di definizione. Si ipotizza, al riguardo, la riduzione delle aliquote al 3% e 1,5%.

Per gli ammortamenti l'affrancamento avrà effetto a partire dal 2013 e per le plusvalenze a partire dal 2014, per i contribuenti con esercizio sociale coincidente all'anno solare.

Il versamento potrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi oppure in tre rate annuali con interessi del 3%.

Per quanto applicabili troveranno applicazione tutte le norme regolamentari già previste per i precedenti provvedimenti di rivalutazione.

Si ricorda, al riguardo che la rivalutazione ai fini fiscali non è condizione necessaria per effettuare la rivalutazione civilistica.

Il maggior valore si iscriverà in una riserva in sospensione di imposta, che potrà essere anch'essa affrancata versando il 10%.

Lo Studio Professionale resta a disposizione della clientela per necessari approfondimenti e per l'effettuazione dei calcoli di convenienza.

IAS : affrancamenti fiscali.

Confermata la possibilità per le imprese che applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS di effettuare i riallineamenti tra i valori civilistici e fiscali in occasione del prossimo bilancio di esercizio.

Il riallineamento implica il pagamento di un'imposta sostitutiva e opera con modalità differenti a seconda della tipologia di poste da riallineare.

In particolare:

- con assoggettamento a tassazione con aliquota ordinaria, separatamente dall'imponibile complessivo, nell'ipotesi che l'affrancamento riguardi tutte le divergenze di valori dell'attivo e del passivo se il "doppio binario" generatosi in dipendenza delle previdenze normative non abbia applicazione sin dal bilancio del primo esercizio di adozione dei principi contabili internazionali. Qualora il saldo globale fosse negativo è ammessa la deduzione in 5 esercizi;
- con l'applicazione di un'apposita imposizione sostitutiva ad aliquota fissa del 16% per l'affrancamento per singole fattispecie delle divergenze di valori di cui al punto precedente;
- con l'applicazione dell'imposta sostitutiva, ad aliquota progressiva per scaglioni crescenti (12%-14%-16%) di maggiori valori, prevista dalla Finanziaria 2008, per il quadro EC.

In quest'ultima fattispecie ricadono le differenze riconducibili alla disciplina di neutralità prevista dall'art. 13, commi 2, 5 e 6, del D.Lgs. n. 38 del 2005 per la continuazione della valutazione, ai soli fini fiscali, delle rimanenze di magazzino con il metodo c.d. LIFO, per i costi dedotti, ai fini sia contabili che fiscali, e reiscritti nell'attivo patrimoniale in sede di FTA e per lo stralcio dal passivo patrimoniale di taluni fondi di accantonamento considerati dedotti per effetto di specifiche disposizioni del TUIR (in materia di trasparenza fiscale delle società di capitali ex art. 115 del TUIR e di consolidato fiscale nazionale e mondiale).

Acconti.

Sconto di tre punti percentuali sugli acconti IRES e IRAP per il periodo d'imposta in corso (97% dell'imposta dovuta per il 2007 e non più 100%).

I contribuenti che hanno già provveduto al pagamento dell'intero acconto potranno compensare il maggior versamento in occasione di un prossimo versamento.

Iva per cassa.

Prevista la previsione del pagamento dell'Iva al momento della riscossione del corrispettivo per i contribuenti imprese, lavoratori autonomi e professionisti che non supereranno un determinato volume d'affari che sarà fissato da un apposito decreto.

L'imposta sarà comunque dovuta allo scadere di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione e non si applica a coloro che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva.

Per l'operatività della disposizione si dovrà attendere l'autorizzazione UE.

Il decreto fornirà le necessarie indicazioni operative al fine della concreta attuazione della disposizione.

Interpello antielusivo.

Reintrodotto il meccanismo del silenzio-assenso nell'interpello antielusivo entro 120 giorni dalla richiesta, a seguito però del trascorrere di ulteriori 60 giorni da una ulteriore diffida ad adempiere del contribuente.

Le competenze precedentemente svolte dal Comitato Antielusivo sono ora affidate all'Agenzia delle Entrate.

Compensazioni superiori a Euro 10.000 e trasmissione telematica dei corrispettivi: abrogazioni.

Disposte alcune abrogazioni di norme in ottica delle semplificazioni degli adempimenti.

E' stato abrogato l'obbligo - peraltro mai attivato per mancanza di decreti regolamentari - per i titolari di partita Iva di comunicare preventivamente all'Agenzia delle Entrate l'intenzione di utilizzare crediti in compensazione in misura superiore a 10.000 euro.

Abrogato altresì l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi per tutti i soggetti che esercitano il commercio al minuto e attività assimilate di cui all'art. 22 del D.P.R. n. 633/72 (tra cui rientrano anche le imprese della grande distribuzione e tutti i soggetti che effettuano vendite e prestazione di servizi emettendo la ricevuta fiscale), introdotto dalla L. 248/06.

Abrogate, infine, anche le disposizioni contenute nei commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevedono l'obbligo per i contribuenti esercenti commercio al minuto ed altre attività assimilate tramite distributori automatici, di memorizzare su supporto elettronico, distintamente per ciascun apparecchio, le singole operazioni compiute al fine di trasmettere, in via telematica, i dati così memorizzati all'Agenzia delle Entrate.

Ravvedimento operoso: riduzione delle sanzioni.

Ridotte le misure delle sanzioni da corrispondere in sede di ravvedimento operoso.

Queste le nuove misure:

- da un ottavo ad un dodicesimo del minimo la misura della sanzione comminabile in caso di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- da un quinto ad un decimo la sanzione comminabile nel caso in cui la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno

dall'omissione o dall'errore;

– da un ottavo ad un dodicesimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;

– da un ottavo ad un dodicesimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

Posta elettronica certificata (PEC).

Obbligo di apertura di una casella di PEC per le nuove imprese.

Obbligo altresì per le imprese già esistenti e per la pubblica amministrazione di dotarsi della PEC entro 3 anni.

L'obbligo si estende anche ai professionisti che dovranno adempiere entro un anno alla previsione di legge.

Libri sociali in forma digitale.

Sancita la possibilità per le imprese di creare e mantenere con strumenti informatici i libri sociali, le scritture e la documentazione contabile.

Ogni tre mesi è necessario aggiornare tali documenti conservati sostitutivamente e apporre la marcatura temporale e la firma digitale.

La bollatura di tali libri dovrà essere effettuata secondo le regole previste per la bollatura della documentazione informatica.

Accertamento: piano di controllo sistematico nei confronti delle grandi imprese.

L'Amministrazione finanziaria effettuerà controlli sostanziali delle dichiarazioni dei redditi e IVA, presentate da imprese con un volume di affari o ricavi superiori a 300 milioni di euro, entro l'anno successivo a quello di presentazione.

La suddetta soglia sarà gradualmente ridotta sino

al limite di 100 milioni di euro entro il 31 dicembre 2011.

Il controllo sostanziale sarà realizzato in modo selettivo, valutando il grado di rischio dell'impresa in funzione del settore produttivo di appartenenza, dei soci, delle società partecipate e delle operazioni effettuate, desunto anche dai precedenti fiscali.

All'interno dell'Amministrazione Finanziaria, verranno costituiti appositi uffici ai quali saranno demandate tutte le attività di controllo e verifica, nonché di liquidazione delle imposte, delle grandi imprese con ricavi o compensi superiori a euro 100 milioni.

Compensazione crediti: inasprimento sanzioni.

Sancita la responsabilità penale per le compensazioni di crediti inesistenti.

Per l'indebita compensazione è inasprita la sanzione amministrativa, ora nella misura dal 100 al 200%.

Circoli privati – associazionismo.

I corrispettivi, le quote e i contributi delle associazioni risulteranno fiscalmente non imponibili solo nel caso in cui gli enti siano in possesso dei requisiti fissati dalla normativa tributaria.

Le associazioni sono tenute a trasmettere telematicamente all'Amministrazione Finanziaria, secondo modello da approvarsi, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali.

L'obbligo riguarda sia le associazioni già costituite sia quelle di nuova costituzione, con l'eccezione delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali, le associazioni pro-loco e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI e che non svolgono attività commerciali.

o O o

**COSTI VERSO PAESI BLACK LIST:
CONDIZIONI PER LA DEDUCIBILITÀ.**

Fornite precisazioni in merito alla disciplina sull'indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese e professionisti domiciliati fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati (comma 10, articolo 110 del Tuir) alla luce delle novità introdotte dalla Finanziaria 2008 (Circolare Agenzia delle Entrate del 26 gennaio 2009, n. 1).

Nello specifico, la Finanziaria 2008 (art. 1, co. 83, lettera h), numero 1), Legge 244/2007) prevede l'indeducibilità dei costi per le operazioni realizzate con imprese che non fanno parte della "white list", un elenco di Stati che devono essere individuati con decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 168-bis del Tuir.

Dato che tale decreto non è stato ancora pubblicato, per l'esercizio 2009 continueranno ad applicarsi le vecchie regole (black list D.M. 23/01/2002). Fatta tale precisazione, l'Agenzia delle Entrate offre una visione d'insieme dell'attuale normativa.

La disciplina può essere disapplicata se il residente, nel corso del procedimento di accertamento, prova che le imprese estere con le quali instaura dei rapporti (comma 11 dell'articolo 110):

1. svolgono un'attività commerciale; o
2. le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico.

Con riguardo alla prova dello svolgimento di un'effettiva attività commerciale nel Paese a fiscalità privilegiata, la Circolare ha ribadito l'importanza delle prove documentali, così come illustrate nella precedente Circolare 29/2003.

In relazione, invece, al requisito dell'effettivo interesse economico, rifacendosi alla Risoluzione 46/2004, l'Agenzia ha rimarcato che quando si instaurano rapporti con fornitori

residenti in un Paese a fiscalità privilegiata, bisogna acquisire e conservare tutti i documenti utili per poter dimostrare l'effettivo interesse economico.

In particolare, occorrerà dimostrare i benefici economici derivanti dall'operazione in termini di prezzo, qualità, tempi di consegna ecc..

Ai fini della disapplicazione della disciplina, il documento di prassi ricorda che l'articolo 21 della legge 413/1991 dà la possibilità al contribuente di chiedere all'Amministrazione finanziaria, tramite interpello, un parere in merito alla "natura ed al relativo trattamento tributario dell'operazione".

La Circolare, inoltre, si sofferma sul tema dei costi per prestazioni di servizi di professionisti residenti nei Paesi a fiscalità privilegiata.

È ribadito che tali spese possono concorrere alla formazione del reddito delle imprese residenti solamente se queste forniscono all'Agenzia le prove indicate nel comma 11 dell'articolo 110 (cioè che svolgano "un'attività commerciale effettiva" o che le operazioni abbiano un "effettivo interesse economico").

In particolare, per dimostrare "l'effettivo interesse economico" bisognerà motivare perché si è scelto di avvalersi di un professionista domiciliato nel paradiso fiscale, come, per esempio, la peculiarità della prestazione effettuata.

La circolare 1/2007 conferisce un'ampia accezione ai "professionisti", facendo rientrare nella categoria tutti coloro che svolgono l'esercizio di arti e professioni, tra cui non solo coloro che sono fiscalmente residenti, ma anche i professionisti che dispongono in loco di una base fissa da cui forniscono i propri servizi.

o O o

**COLLABORATORI: INNALZAMENTO
CONTRIBUTI.**

L'aliquota contributiva previdenziale dovuta per gli iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 8.8.95 n. 335, non assicurati presso altre forme

previdenziali obbligatorie, né pensionati, aumenta di un punto percentuale rispetto al 2008.

Resta invariata, invece, l'aliquota contributiva previdenziale dovuta per i rimanenti iscritti alla predetta Gestione.

In relazione ai soggetti iscritti solo alla Gestione separata INPS e non pensionati, la L. 247/2007 ha previsto un graduale aumento dell'aliquota contributiva previdenziale (di finanziamento e di computo), fissandone l'importo in misura pari al:

- 24% per l'anno 2008;
- 25% per l'anno 2009;
- 26% per l'anno 2010.

Con riguardo ai soggetti iscritti anche ad un'altra Gestione previdenziale obbligatoria o pensionati, la citata legge ha stabilito che, con effetto dall'1.1.2008, l'aliquota contributiva previdenziale è pari al 17%.

Con riferimento alla categoria dei soggetti iscritti solo alla Gestione separata INPS e non pensionati, occorre inoltre tenere presente che resta fermo l'obbligo di versare un contributo aggiuntivo a fini assistenziali, finalizzato al finanziamento delle prestazioni di malattia, di maternità/paternità e dell'assegno per il nucleo familiare.

L'aliquota contributiva assistenziale, già stabilita nella misura dello 0,50%, è stata aumentata allo 0,72%, a decorrere dal 7.11.2007, ad opera del DM 12.7.2007, per effetto delle maggiori tutele previste in caso di maternità.

Per i soggetti iscritti anche ad un'altra Gestione previdenziale obbligatoria o titolari di pensione, il contributo assistenziale dello 0,72% continua a non essere dovuto.

Le aliquote applicabili nel 2009 seguono le vigenti regole di ripartizione dell'onere contributivo, come di seguito riportato.

Nei confronti dei lavoratori a progetto e dei collaboratori coordinati e continuativi, i contributi dovuti sono ripartiti:

- per 1/3 a carico del lavoratore;
- per 2/3 a carico del committente.

Nei confronti degli associati in partecipazione che apportano solo lavoro, l'onere contributivo è ripartito:

- per il 55% a carico dell'associante in partecipazione;
- per il restante 45% a carico dell'associato.

Nei confronti dei venditori a domicilio e dei lavoratori autonomi occasionali, i contributi dovuti sono ripartiti:

- per 1/3 a carico del lavoratore;
- per 2/3 a carico del committente.

Infine, per i liberi professionisti è confermata la facoltà di rivalsa nella misura del 4% dei compensi lordi.

o o o